



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Alla **Regione Toscana**

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

e.p.c. Al **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Al **Servizio V – Tutela del paesaggio
della Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Comuni di Badia Tedalda (AR), Pieve Santo Stefano (AR) e Sansepolcro (AR).**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto del Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel Comune di Badia Tedalda (AR)”. Convocazione della terza riunione dei lavori della CdS e comunicazione ulteriore documentazione di chiarimento depositata dal proponente.

Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori su documentazione di chiarimento

Proponente: F.E.R.A. Srl

Parere di competenza - III riunione di conferenza di servizi.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 31/03/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 9496 del 04/04/2025 e relativa alla convocazione della riunione di conferenza di servizi per il giorno **15 aprile 2025** ore 10:00;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it

RICHIAMATA la *"Convocazione della terza riunione dei lavori della CdS e comunicazione ulteriore documentazione di chiarimento depositata dal proponente"* trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 11/03/2024 ed acquisita agli atti di questo Ufficio con ns. prot. 6980 del 12/03/2024;

RICHIAMATO il *"Rinvio della riunione dei lavori della Conferenza di Servizi del 18/04/2024"*, non essendo ancora stata formata la posizione unica regionale per la pronuncia di VIA, pubblicato da Codesta Regione sul sito internet <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> e non trasmesso a mezzo PEC a questo Ufficio;

RICHIAMATA la richiesta di aggiornamenti da parte della Scrivente con ns. prot. 10439 del 18/04/2024 trasmessa a mezzo PEC in pari data a Codesta Regione, oltre che alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RICHIAMATO il parere di competenza negativo trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023;

RICHIAMATO il parere di competenza negativo trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 1268 del 12/01/2024;

RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Scrivente a mezzo PEC ns. prot. 262 del 07/01/2025;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale>;

ESAMINTE le integrazioni prodotte dal Richiedente e depositate sul portale al link di cui sopra in data 08/03/2024;

ESAMINTE le ulteriori integrazioni volontarie prodotte dal Richiedente e depositate sul portale al link di cui sopra in data 08/04/2024;

VISTA la produzione da parte del Proponente della *"Documentazione Integrativa per CdS interna ai fini VIA"* pubblicata sul sito internet dedicato ai provvedimenti autorizzatori unici regionali;

VISTA la produzione da parte del Proponente delle *"Osservazioni 3°CdS al 02.09.2024"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito;

VISTA la produzione da parte del Proponente delle *"Integrazioni alle Osservazioni del 02.09.2024"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito;

VISTA la produzione da parte del Proponente delle *"Integrazioni 19/12/2024"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito, contenenti il documento *"5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative"* di aggiornamento al documento già pubblicato nella versione Revisione A del 26/06/2024;

VISTA la produzione da parte del Proponente delle *"Integrazioni 19/12/2024"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito, contenenti il documento *"5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative"* di aggiornamento al documento già pubblicato nella versione Revisione A del 26/06/2024;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

RICHIAMATO l'esame del documento denominato *"BTD-1.25A_Controdeduzioni 83 Soprintendenza SiGrAr"* mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Scrivente Soprintendenza, e l'esame del documento *"BTD-1.28A_Controdeduzioni Soprintendenza RaFCRn"* mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per la convocazione della II conferenza;

ESAMINATO il documento *"1.30 Chiarimenti e approfondimenti II Cds"* prodotto dal Richiedente per la III conferenza in oggetto;

ESAMINATE le *"Integrazioni 07/03/2025"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito con particolare riferimento al documento *"5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative"*;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

CONSIDERATO che tali manufatti, per proprie dimensioni (si ribadisce il paragone in altezza con un grattacielo di sessanta piani fuori terra), caratteristiche tecniche, cromia, si pongono innegabilmente come elemento di forte disturbo alla godibilità pubblica della risorsa paesaggio che verrebbe compromessa e negata per almeno tre decine d'anni;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, **CONFERMA per intero le valutazioni negative già ampiamente delucidate** nei pareri di competenza già trasmessi ed evidenzia quanto segue.

Si porta all'attenzione la recente Sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV n. 1872 del 05/03/2025, relativa all'autorizzazione di un similare impianto eolico di forte impatto paesaggistico, che accoglie il ricorso in secondo ordine di giudizio degli appellanti, da cui si evincono principi cardine in ordine alla tutela paesaggistica costituzionalmente garantita. I ricorrenti, quale motivo di doglianza, lamentano che *"preso atto dei dissensi espressi dalla Soprintendenza e dall'Unione dei comuni montani Amiata grossetana, alla luce di quanto sopra riportato e visto quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003, la Regione Toscana, quale amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti e dell'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto, comunica la decisione di procedere all'adozione della determinazione di conclusione del procedimento favorevole alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 quater, comma 3 e dell'articolo 14 quinquies della legge n. 241/1990"*. Inoltre *"in via subordinata, i ricorrenti hanno rilevato la illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per violazione dell'art. 9 della Costituzione, poiché tale disposizione avrebbe degradato da vincolante a non vincolante il parere obbligatorio del Ministero della Cultura ed eliminato inoltre il potere del medesimo Ministero di attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'art. 14-quinquies l. 241 del 1990. Hanno pertanto chiesto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale"*. La Sentenza citata focalizza dei principi ravvisabili in più passaggi tra cui: *"L'aver depotenziato il parere che il Ministero della Cultura è chiamato a rilasciare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli impianti FER, da vincolante a non vincolante, si sostanzierebbe in una compromissione del valore costituzionale del paesaggio che risulterebbe, per ciò solo, insanabilmente compromesso a fronte dell'asserita esigenza di semplificazione procedimentale di cui il decreto legge sarebbe espressione. Se il legislatore avesse inteso attribuire alle ragioni di incremento delle fonti di energia rinnovabile (i cui obiettivi derivanti dalle direttive europee lo Stato italiano ha peraltro ormai raggiunto e superato da tempo) una prevalenza automatica, rispetto alle esigenze di protezione dei beni paesaggistici, ci si troverebbe di fronte ad una violazione delle disposizioni costituzionali poste a tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), che non possono essere pretermesse o ritenute tout court recessive rispetto al favor di cui godono gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come ha più volte chiarito il giudice amministrativo"*.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ed interamente richiamati i pareri contrari all'intervento già trasmessi, ritenuto superfluo ripercorrere le criticità in ordine alla tutela del patrimonio monumentale e paesaggistico del territorio interessato dalle opere già ampiamente esposte, questa Soprintendenza, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana e con il patrimonio monumentale interessato dalla realizzazione dell'impianto, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **giudizio fortemente contrario** all'intervento.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

La Scrivente ritiene che l'ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte non aggiungano elementi utili a modificare i pareri contrari motivatamente già espressi, che dunque si confermano integralmente.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica, per le criticità e incompatibilità sopra delineate e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021 si invita Codesta Regione a concludere la conferenza in oggetto con **esito negativo**.

Sotto il profilo della tutela monumentale, per le motivazioni delineate e ribadite nei tre pareri di competenza, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 2 del D.Lgs 42/2004, si invita Codesta Regione a concludere la procedura di VIA in oggetto con **esito negativo**.

Richiamata la **non idoneità** dell'area ai sensi del D.Lgs 199/2021 art. 20 ad ospitare l'impianto eolico in oggetto, ritenendo poi l'intervento **non compatibile** col contesto di alto pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina, connotata da un ricco "paesaggio culturale" contraddistinto dalla simbiosi di elementi naturalistici quali boschi, radure, skyline montano e da emergenze e testimonianze architettoniche singole o in aggregato storico, così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza conferma proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto per il parco eolico denominato "Badia del Vento"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Jacopo Tulipano.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

Il Soprintendente

Arch. Gabriele NANNETTI

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20
e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it